

DISEGNO DI LEGGE N. 48

IV

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 468/A III^a Legislatura

" INTERVENTI PER AGEVOLARE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 9/10/1984.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO-COOPERAZIONE - SERVIZI SOCIALI

E FORMAZIONE PROFESSIONALE

SETTORE LAVORO E COOPERAZIONE

DISEGNO DI LEGGE

"INTERVENTI PER AGEVOLARE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE"

ASSESSORE PROPONENTE


dr. VINCENZO BINETTI



REGIONE PUGLIA

Relazione al disegno di Legge

"Interventi per agevolare
l'occupazione giovanile"

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muz P..." with a large flourish at the end. The signature is written over a horizontal line.

REGIONE PUGLIA


RELAZIONE

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di non ripetere gli errori compiuti con la legge 285/77, di pervenire alla massima armonizzazione possibile con le contestuali iniziative del Governo Centrale, al fine di evitare duplicazioni, distenzie e sprechi, ma soprattutto dall'esigenza di approntare non una dichiarazione d'intenti, ma una strumentazione agile ed operativa, capace di suscitare concrete occasioni di lavoro per i giovani e di determinare una rapida spendibilità delle risorse disponibili, peraltro non sufficienti.

I tassi specifici di disoccupazione giovanile, maschile e femminile, si sono progressivamente accresciuti negli ultimi anni, sia in Italia che in altri Paesi della CEE. In Italia, e in Puglia, tuttavia, la quota di giovani sul totale delle persone in cerca di occupazione risulta molto più elevata che negli altri Paesi. Ciò significa che, accanto ai fattori generali che hanno provocato l'aumento della disoccupazione giovanile in tutti i paesi industrializzati, ve ne sono altri, specifici della situazione italiana e pugliese.

Fattori comuni ad altri Paesi sono:

- La congiuntura demografica, che presenta contemporaneamente il massimo afflusso di giovani in età lavorativa e il minimo deflusso di occupati in età pensionabile;



REGIONE PUGLIA

- la generalizzata diminuzione di posti di lavoro tradizionali conseguente alle politiche di ristrutturazione industriale, non sempre compensata dalla creazione di opportunità nei nuovi comparti;
- la lentezza con la quale i sistemi formativi si adeguano rispetto alle esigenze di nuove professionalità.

A queste cause generali, in Italia si aggiungono fattori specifici che penalizzano il lavoro giovanile rispetto a quello non giovanile, legati alle particolari "regole di funzionamento" del Mercato del Lavoro." Primo fra tutti l'elevato rapporto tra costo del lavoro giovanile (non significativamente diverso da quello dei lavoratori maturi) e la sua produttività, che costituisce una barriera all'ingresso dei giovani nell'occupazione.

Il secondo fattore negativo specifico, sia pure in via di progressivo superamento, è costituito dal vincolo dell'avviamento numerico al lavoro, che penalizza i giovani rispetto ai lavoratori già occupati che possono essere assunti con passaggio diretto. I due vincoli sopra richiamati risultano particolarmente pesanti per l'impresa di piccole dimensioni, che si è dimostrata la più dinamica sotto il profilo occupazionale.

Un terzo specifico fattore a favore dell'ingresso dei giovani nell'occupazione è dato dalla maggiore rigidità complessiva del nostro sistema occupazionale, caratterizzato da tassi di mobilità

A handwritten signature in black ink, consisting of two parts: a stylized 'M' followed by a more complex, cursive signature.

REGIONE PUGLIA

due o tre volte inferiori a quelli degli altri Paesi europei: tale minore mobilità complessiva comporta, a parità di altre condizioni, una generale maggiore lentezza nei flussi d'ingresso nell'occupazione, e quindi maggiori difficoltà all'inserimento lavorativo dei giovani.

E' evidente che ai fattori generali si deve rispondere ricostituendo le condizioni dell'espansione del sistema economico e adeguando le strutture formative, scolastiche e professionali, alle esigenze poste dai cambiamenti strutturali in atto. Nel nostro paese tuttavia tali misure, pur necessarie, non sono sufficienti per superare gli svantaggi che, come si è detto, dipendono da cause specifiche. Queste ultime possono essere rimosse soltanto con interventi altrettanto specifici.

In primo luogo occorre operare per ridurre le differenze tra il costo del lavoratore giovane per unità di prodotto e quello del lavoratore con esperienza. Una soluzione radicale comporterebbe una revisione della normativa nazionale e della contrattazione collettiva. In assenza di questa si possono tuttavia prevedere fin da ora forme di intervento a livello regionale. Si tratta di introdurre diverse forme di premio economico in relazione alle assunzioni di giovani, da applicare in modo generalizzato, ma articolato nel tempo e nello spazio in base a parametri oggettivi, al fine di evitarne una degerazione assistenziale. Si sono individuate a tal fine interventi per agevolare l'occupazione nel lavoro subordinato, con incentivi vari per contratti di formazione-lavoro, per l'occupazione a tempo indeterminato di giovani formati in corsi finanziati dal-




REGIONE PUGLIA

la Regione e di soggetti svantaggiati (handicappati ed emigrati), nonché interventi per incentivare il lavoro autonomo, con prestiti fiduciari agevolati per l'avvio di attività di libera professione.

Per concorrere alla creazione di nuove occasioni di occupazione occorre inoltre puntare decisamente sullo strumento cooperativo, regolandone in modo da garantire correttezza ed efficienza gestionale. Va istituito un Fondo Regionale dello Sviluppo della Occupazione al quale garantire l'accesso in via prioritaria, per contributi di impianto e di gestione, a cooperative formate in netta prevalenza da giovani e da soggetti appartenenti a categorie svantaggiate. La concessione di contributi ed incentivi, sia per privati che per le cooperative e i soggetti pubblici, va subordinata alla presentazione di un progetto di sviluppo almeno triennale, che indichi direttive produttive ed occupazionali, spazi di Mercato e piano finanziario, alla valutazione di tali progetti ad opera di un nucleo valutativo a composizione essenzialmente tecnica.

La previsione di momenti di verifica in corso d'opera e di sanzioni gravi, fine alla revoca del contributo, dovrebbe evitare degenerazioni clientelari, abusi e comunque una gestione improduttiva del pubblico denaro.

E' stato quindi predisposto il presente disegno di legge "Interventi per agevolare l'occupazione giovanile", che ha per scopo la sistematica mobilitazione di risorse per creare opportunità produt-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Padellaro', written over a horizontal line.

REGIONE PUGLIA

tive e facilitare l'ingresso dei giovani nelle attività produttive.

A tal fine sono stati previsti tre gruppi di interventi:

- il primo ha per destinatari i giovani inoccupati che intendono accedere al lavoro subordinato, in particolare nel settore artigiano.

Queste consiste nell'erogazione di un contributo ai datori di lavoro che accettino di assumere tali giovani ad incremento temporaneo e no dei propri organici.

Le facilitazioni per l'artigianato hanno anche lo scopo di far fronte all'invecchiamento degli addetti di tale settore e alla diffusione dell'apprendistato.


Le attività previste in tale campo sono finanziate con L.3 miliardi circa per ogni anno di gestione.

- Un secondo intervento è previsto per i giovani che avviano una attività lavorativa autonoma. Consiste essenzialmente in un prestito, senza interessi, rimborsabile in un quinquennio.

- Il terzo gruppo di intervento è diretto particolarmente alle cooperative. Consiste essenzialmente nella concessione di contributi in conto capitale a cooperative che presentano progetti ai quali corrisponda un significativo aumento di occupazione.

A favore delle cooperative sono previsti anche interventi per l'avvio dell'attività della cooperativa stessa.

Si fornirà altresì a tali destinatari assistenza tecnica, organizzativa, gestionale e consulenza nella delicata area della progettazione degli interventi.



REGIONE PUGLIA

Particolare attenzione viene dedicata ai portatori di handicaps per i quali è prevista una serie di facilitazioni aggiuntive che favoriscono il loro inserimento lavorativo.

Per realizzare i fini della legge si prevede di utilizzare le strutture già esistenti nella regione secondo criteri di ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane e secondo criteri organizzativi, che verranno determinati in sede di regolamentazione dell'attuazione della legge di che trattasi.

E' previsto un Nucleo di Valutazione dei progetti cui sarà attribuita l'intera responsabilità tecnica della gestione e che assisterà ed orienterà l'Assessore nelle scelte politiche.

L'onere per l'applicazione della presente legge ammonta complessivamente, per il primo anno di attuazione, a L.9 miliardi.

L'entità del fondo di rotazione è stato stabilito sulle seguenti basi.

Si dispone di consuntivi degli interventi/derivanti dalla L.R. n.49/79 a favore della Cooperazione. I destinatari sono nella maggioranza, cooperative già da tempo costituite e con ampie possibilità di ricorrere al credito ordinario.

In tali condizioni l'erogazione annua è nell'ordine di L.1 miliardo, considerato che l'intervento regionale è limitato al solo contributo del 70 per cento del tasso di interesse del settore di riferimento, con un massimale di prestito di L.100 milioni.



REGIONE PUGLIA

Nel caso di questa legge beneficiarie saranno cooperative di nuova costituzione e addirittura in via di costituzione.

Alle cooperative di nuova costituzione ed aventi le caratteristiche di cui all'art.7 la regione può concedere inoltre un ulteriore contributo, in relazione alle spese generali di avviamento.

L'onere pertanto deve prevedersi molto maggiore e può quantificarsi nella misura di 4 miliardi.

Sono altresì diversi e più onerosi i termini finanziari dell'intervento di cui all'art.5.

Si ritiene, infatti, che per poter garantire tale intervento, si debba attingere ai residui passivi nei termini previsti dalla normativa vigente per un ammontare complessivo di almeno 3 miliardi di lire.

La legge prevede anche provvidenze a favore di datori di lavoro ed artigiani nonché dei lavoratori autonomi.

Il corrispettivo finanziario per questi ultimi interventi si ritiene debba aggiungere quanto meno l'80% dell'ammontare previsto per l'attuazione degli interventi attraverso la formula cooperativa.

Si è ritenuto, pertanto, che l'impegno minimo corrispettivo di un intervento significativo sia di L.10,5 miliardi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. P.', written over a horizontal line.

REGIONE PUGLIA

TITOLO I - FINALITA' DELL'INTERVENTO E ORGANI E MODALITA' DI GESTIONE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Organi di gestione e di coordinamento
- Art. 3 - Procedure e criteri di carattere generale
- Art. 4 - Vigilanza e controllo
- Art. 5 - Istituzione del fondo regionale per agevolare l'occupazione giovanile

TITOLO II - INTERVENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE IN LAVORO SUBORDINATO


- Art. 6 - Contratti di formazione e lavoro
- Art. 7 - Incentivi diretti all'occupazione di personale qualificato
- Art. 8 - Interventi nel settore Artigiane
- Art. 9 - Interventi aggiuntivi per handicappati

TITOLO III - INTERVENTI PER AGEVOLARE L'OCCUPAZIONE IN LAVORO AUTONOMO

- Art. 10 - Facilitazioni per l'avvio di attività di lavoro autonomo

TITOLO IV - INTERVENTI PER AGEVOLARE L'OCCUPAZIONE IN ATTIVITA' COOPERATIVE

- Art. 11 - Destinatari
- Art. 12 - Progetti di sviluppo
- Art. 13 - Entità dei contributi
- Art. 14 - Modalità per l'erogazione dei contributi
- Art. 15 - Servizi di assistenza




REGIONE PUGLIA

TITOLO V - NORME FINANZIARIE DI COORDINAMENTO E DI RINVIO

Art.16 - Relazione consuntiva

Art.17 - Norme finanziarie


Art.18 - Norme di coordinamento e transitorie

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alm Ruffa', is centered on the page.

REGIONE PUGLIA

TITOLO I

FINALITA' DELL'INTERVENTO-ORGANI E MODALITA' DI GESTIONE

Il Configuratore L'Espresso


REGIONE PUGLIA

- Art. 1 -

Finalità

La Regione Puglia promuove interventi tendenti ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro ed a favorire occasioni di impiego per soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.

Tali misure sono finalizzate sia ad ampliare e consolidare l'occupazione nel lavoro dipendente, sia a favorire lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e cooperative.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Puleo". The signature is written in a cursive style with a large, prominent loop at the end of the last name.

REGIONE PUGLIA

- Art. 2 -

Organi di gestione e di coordinamento

Presso l'Assessorato al Lavoro è costituito un Nucleo di Valutazione con il compito di:

- accertare la rispondenza degli interventi di cui alla presente legge al piano regionale di sviluppo;
- effettuare l'istruttoria tecnica dei progetti in termini di costi-benefici;
- controllare l'attuazione degli interventi e dei progetti finanziati;
- curare ogni aspetto regolamentare e convenzionale attinente alla gestione e all'erogazione degli interventi previsti nella presente legge;
- assumere ogni iniziativa utile al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

Il Nucleo di Valutazione è composto da:

- a) L'Assessore Regionale al Lavoro e Consigliere Regionale da lui delegato;
- b) Dal Coordinatore del Settore Lavoro previsto dalla legge regionale n.18/74 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) tre esperti scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di svolgimento di analisi di progetti e dei finanziamenti relativi;
- d) tre esperti in rappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- e) tre esperti in rappresentanza delle OO.SS. dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale.

La nomina dei membri del Nucleo di Valutazione è effettuata con decreto assessorile ed ha validità triennale. I membri di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente possono essere riconfermati per un massimo di tre volte.

Il Coordinatore
L'Assessore


REGIONE PUGLIA

- segue art. 2 -


Le funzioni di segretario del Nucleo di Valutazione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato al Lavoro con qualifica non inferiore all'8° livello retributivo e funzionale ai sensi della L.R. 26/84.

I tre esperti di cui alla lett. c) del presente articolo sono responsabili della preistruttoria tecnica dei progetti nei termini dei costi-benefici e di ogni altra ed eventuale prestazione di carattere tecnico commessa con gli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge.

L'esito della suddetta pre-istruttoria, opportunamente formalizzato, sarà oggetto d'esame collegiale da parte del Nucleo di valutazione.

In relazione alla materia volta a volta trattata il Nucleo di Valutazione può avvalersi di esperti nominati con decreto assessorile.

Ai membri del Nucleo di Valutazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, nonché ogni altra indennità e rimborso di spese, nella misura fissata dalle norme legislative regionali di disciplina generale della materia.



REGIONE PUGLIA


- Segue art. 2 -

Agli esperti, di cui alla lettera c) del presente articolo e a quelli di cui al comma 8 va altresì concesso un compenso per le specifiche prestazioni professionali da essi fornite nell'attività pre-istruttoria.

L'entità di tali emolumenti sarà stabilita con decreto assessorile in conformità alla prassi corrente dei Ministeri o, in via subordinata, degli Enti strumentali degli stessi.

L'Assessore al Lavoro, metterà a disposizione del Nucleo di Valutazione oltre a dipendenti regionali, locali ed attrezzature di ufficio idonee, per misura e qualità, all'espletamento dei compiti del Nucleo stesso.

La Giunta Regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione e gestione della stessa, provvede in particolare all'organizzazione, all'attivazione funzionale ed operativa delle strutture organizzative riguardanti gli studi e la documentazione, gli aspetti tecnico-amministrativi, il riscontro e la rendicontazione, la vigilanza e il controllo.



REGIONE PUGLIA


- Art. 3 -

Procedure e criteri di carattere generale

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, approva una delibera quadro che fissa, per un triennio, le priorità per l'esame e l'accoglimento delle domande di cui ai titoli III° e IV° sulla base degli obiettivi indicati dal Piano di Sviluppo regionale con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche e dei seguenti criteri:

- a) stato di crisi occupazionale e produttiva esistenti nelle diverse aree territoriali regionali;
- b) livello di assorbimento della disoccupazione in specie giovanile;
- c) rapporto tra risorse finanziarie richieste e sviluppo dell'occupazione.

La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro, approva entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di attuazione della stessa.



REGIONE PUGLIA

- Art. 4 -

Vigilanza e Controllo


L'Assessore al Lavoro, tramite il Nucleo di Valutazione di cui all'art.2 della presente legge, periodicamente verificherà l'iter attuativo delle iniziative e dei progetti finanziati.

Potrà, ~~per~~ ^{per} tal fine avvalersi:

- 1) delle strutture organizzative regionali competenti;
- 2) degli Enti strumentali regionali;
- 3) di esperti particolarmente qualificati nominati, di volta in volta, dall'Assessore secondo i criteri di cui all'art.2 della presente legge.

Viene disposta la revoca delle agevolazioni previste dalla presente legge:

- a) quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di esecuzione dell'iniziativa previsti dall'atto di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;
- b) quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- c) quando risulti accertato che l'iniziativa non viene e non è stata attuata secondo gli schemi organizzativi e il progetto e nel rispetto degli obiettivi in vista dei quali il contributo era concesso, salvo il caso in cui la variazione sia stata preventivamente autorizzata.



REGIONE PUGLIA

- segue art. 4 -

La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned in the center of the page.

REGIONE PUGLIA

- Art. 5 -

Istituzione del fondo regionale per agevolare
l'occupazione giovanile


Al fine di conseguire le finalità previste dall'art.1
della presente legge, è istituito un Fondo regionale per lo
sviluppo della Occupazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Pizzani". The signature is written in a cursive style with a large, prominent loop at the end.

REGIONE PUGLIA

TITOLO II

INTERVENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE IN LAVORO SUBORDINATO

A handwritten signature in black ink, consisting of two parts: a cursive name on the left and a large, stylized initial or flourish on the right.

REGIONE PUGLIA


- Art. 6 -

Contratti di formazione e lavoro

Ai datori di lavoro, per ogni lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge, ad incremento del proprio organico, è concesso per la durata di ciascun contratto e per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo pari al 10 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria per il livello di inquadramento del lavoratore.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è aumentato al 20 per cento nel caso in cui le assunzioni:

- a) avvengano nei settori di attività che la Giunta Regionale indicherà annualmente, in sede di adozione della deliberazione-quadro di cui al precedente art.3.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Must' followed by a stylized name or initials.

REGIONE PUGLIA

- Segue art. 6 -


- b) riguardino lavoratori appartenenti a categorie che trovavano particolare difficoltà d'inserimento nel mercato del lavoro, individuate dalla Commissione Regionale per l'impiego ai fini della presente disposizione.

L'organico rispetto al quale va verificato il carattere incrementale dell'assunzione, è quello costituito dai ^{dipendenti con} ~~contratti di~~ lavoro a tempo indeterminato.

Esso è costituito:

- a) in fase di prima applicazione, dai ^o ~~lavoratori~~ che risultano occupati alla data 31/8/84, ^{oppure} se più elevato, dai lavoratori che risultano occupati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) successivamente, dall'organico di cui al precedente punto a) incrementato dalle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge.


L'entità dell'organico di cui al comma precedente va comunque aumentato in misura pari al 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e per i quali, alla data dell'assunzione di cui va accertato il carattere incrementale, sia scaduto il termine di durata del predetto contratto.



REGIONE PUGLIA

- segue art. 6 -

L'organico, rispetto al quale va accertato il carattere incrementale dell'assunzione, va ridotto delle unità lavorative licenziate successivamente al 31/8/84 per esigenze di riduzione del personale, accertate dall'ufficio del lavoro, o durante il periodo di prova.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano" followed by a surname that is partially obscured or illegible due to the cursive style.



REGIONE PUGLIA

- Art.7 -

Incentivi diretti all'occupazione di personale qualificato

Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto ad incremento del proprio organico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento di prestazioni corrispondenti alla formazione da esso conseguita in corsi finanziati dalla Regione, è concesso, per la durata di 24 mesi e per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo pari al 10 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria per il livello di inquadramento del lavoratore.

Per la determinazione del carattere incrementale delle assunzioni trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell'articolo 6.

Il Coordinatore L'Assessore
 

REGIONE PUGLIA

- Art. 8 -


Interventi nel settore artigiano

Ai datori di lavoro artigiani i quali assumano, come apprendisti, giovani che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico e che comunque non siano stati alle loro dipendenze, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione ad essi corrisposta, un contributo di £.200 mila. Il contributo è ridotto a £.150 mila ed a £.100 mila rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato.

Nelle aree marginali, ai sensi del programma regionale di sviluppo, il contributo di cui al comma precedente è maggiorato del 20 per cento.

I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano può ricevere in applicazione dei commi precedenti non possono comunque superare l'importo mensile di £. 1 milione.

Non hanno diritto ad ulteriori contributi i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro due anni dal predetto termine, hanno licenziato più del 50 per cento degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo visto nel presente articolo.




REGIONE PUGLIA

- Art. 9 -

Interventi aggiuntivi per handicappati

Fermo restando la normativa della L.R. 6/6/80 n.58, ed in attesa di una riforma organica in materia, la Regione promuove l'inserimento nel lavoro dei soggetti che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, incentivandone l'assunzione attraverso i seguenti interventi:

- a) contributi per l'adeguamento dei beni strumentali e del posto di lavoro alle capacità operative del lavoratore menomato;
 - b) contributi per servizi di assistenza psico-tecnica al lavoratore, nella fase dell'inserimento;
 - c) contributi per l'acquisto di attrezzature necessarie alla realizzazione di un lavoro autonomo;
 - d) assunzione totale a proprio carico degli oneri sociali relativi a lavoratori ad alto grado di menomazione;
 - e) contributi, nella misura doppia di quella prevista al 2° comma dell'art.6 della presente legge, per ogni men-
lità di retribuzione corrisposta a lavoratori che, esclu-
sivamente a causa del loro alto grado di menomazione, pre-
sentino un rendimento notevolmente ridotto.
- Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) sarà deter-
minato in sede di piano di riparto sino ad un massimo
dell'80% della spesa.




REGIONE PUGLIA

- Segue art. 9 -

I contributi previsti nelle lettere d) ed e) del comma precedente sono concessi per la durata massima di due anni. Per i lavoratori ad alto grado di menomazione i predetti contributi sono prorogabili per periodi annuali e per un ammontare decrescente in riferimento alle loro migliorate capacità di rendimento. accertate tramite istituti pubblici specializzati.


Ricorrendo i presupposti per la loro concessione i contributi previsti nel 1° comma del presente articolo sono cumulabili, da parte del datore di lavoro, anche nel caso in cui riguardino lo stesso lavoratore.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Mura' followed by a large, stylized flourish.

REGIONE PUGLIA

TITOLO III

INTERVENTI PER AGEVOLARE L'OCCUPAZIONE IN LAVORO AUTONOMO

Il sottoscritto


REGIONE PUGLIA

- Art.10 -

Facilitazioni per l'avvio di attività di lavoro autonomo


Per facilitare l'avvio di attività di lavoro autonomo e di libera professione da parte di giovani diplomati o laureati in età compresa tra i 22 ed i 35 anni di età, la Regione può concedere un prestito fiduciario "una tantum" per un importo massimo di 15 milioni di lire rimborsabile senza interessi entro 5 anni dalla concessione, a decorrere dal terzo anno.

L'ammontare massimo di tale prestito, su parere del Nucleo di cui all'art.2 potrà essere annualmente elevato con decisione della Giunta Regionale, in rapporto allo stanziamento di Bilando disponibile, fin ad un massimo di 25 milioni di lire.

Condizione per l'utilizzo del prestito è l'effettivo esercizio, sino al momento del completo rimborso del prestito, dell'attività dichiarata all'atto della richiesta e desumibile dalla partita IVA.

La concessione e le condizioni di utilizzo del prestito saranno disciplinate attraverso stipula di apposita convenzione.


La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore formulata sentite il Nucleo di Valutazione, delibera sulla ripartizione dell'intervento tra i vari lavori autonomi e libere professioni, tenuto conto delle indicazioni rivenienti dall'Osservatorio del Mercato del Lavoro, nonché sui criteri di selezione tra le varie domande.

Il Coordinatore L'Assessore


REGIONE PUGLIA

TITOLO IV

INTEVENTI PER AGEVOLARE L'OCCUPAZIONE IN ATTIVITA' COOPERATIVE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Paolo", written over a horizontal line.

REGIONE PUGLIA


- Art. 11

Destinatari

Possono accedere agli interventi per agevolare l'occupazione giovanile, secondo le modalità indicate negli articoli successivi:

- a) le cooperative costituite - per almeno il 60 per cento - da giovani inoccupati tra i 18 e i 29 anni;
- b) le cooperative costituite - per almeno il 60 per cento - da portatori di handicaps e/o emigrati;
- c) le cooperative costituite - per almeno il 60 per cento da donne che esercitano il lavoro casalingo, con reddito familiare non superiore al doppio della pensione sociale ed abbiano ad oggetto, attività socio-sanitarie ed artigianali.


Per i destinatari di cui alla precedente lettera b), nella gestione degli interventi previsti dalla presente legge, dovrà tenersi conto anche di quelli aggiuntivi e/o integrativi previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il Coordinatore


REGIONE PUGLIA

segue art.11 -

Le cooperative che intendano accedere agli interventi di cui al presente titolo, ispirato ai principi di mutualità di cui al DL.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni ed integrazioni - devono essere iscritte nei registri delle Prefetture e nello schedario generale della Cooperazione nonchè negli appositi strumenti previsti dalla normativa regionale vigente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mus P...". The signature is written in a cursive style with a large, prominent loop at the end.

REGIONE PUGLIA

- Art. 12 -

Progetti di sviluppo


Le cooperative di cui al precedente art. 11 per accedere ai benefici della presente legge devono presentare un progetto di sviluppo triennale e, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 50 milioni, almeno biennale.

I progetti devono:

- indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le finalità del Piano Regionale di Sviluppo così come specificato dalla deliberazione quadro della Giunta Regionale di cui al precedente articolo 3;
- indicare quali spazi di mercato si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi;
- presentare un piano finanziario che verrà istruito, secondo le prassi correnti dell'analisi costi-benefici, dal Nucleo di Valutazione di cui al precedente art. 2.

Le cooperative di cui al precedente art. 11, costituite a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, qualora richiedano il contributo di avviamento previsto dal successivo art. 13 - quarto comma, devono altresì analiticamente indicare le spese a tale titolo previste nonché già sostenute.

Il Coordinatore
L'Assessore




REGIONE PUGLIA

Segue art. 12 -

Le cooperative di cui al punto b) del precedente art.11 devono altresì presentare un piano occupazionale che indichi quantità e qualità, tempi e caratteristiche dei nuovi inserimenti.

Nella predisposizione dei progetti di cui al presente articolo, le cooperative indicate all'art.11 possono avvalersi dell'apposito servizio regionale di cui al successivo art.15 della presente legge.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. ...', written over a horizontal line.

REGIONE PUGLIA

- Art. 13 -


Entità dei contributi

Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui all'art.12 la Regione può concedere alle cooperative di cui al precedente art.11 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile e comunque non superiore a 120.000.000 milioni di lire da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata del progetto di sviluppo ed alle caratteristiche degli investimenti.

Sono concessi contributi per investimenti relativi all'acquisizione di beni immobili ed attrezzature.

I suddetti contributi non sono cumulabili, nell'arco di tempo interessato dal progetto, con i benefici previsti dalla normativa quadro in materia di cooperazione.

Alle cooperative di nuova costituzione ed aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 11 la Regione può concedere, un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento, da sostenere e già sostenute nel primo anno di esercizio, connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo, già approvato ai sensi dell'art.12 della

Coordinatore



REGIONE PUGLIA

- Segue art.13 -

presente legge, (costituzione delle cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorate, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive)

Il contributo di cui al comma precedente non potrà superare:

- il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- l'importo massimo di £.50 milioni.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gius. De...". The signature is written in a cursive style and is positioned centrally on the page.

REGIONE PUGLIA

- Art. 14 -


Modalità per l'erogazione dei contributi

La prima rata del contributo per investimenti di cui al primo comma dell'art.13 e gli eventuali contributi per l'avviamento di cui al quarto comma dell'art.13 sono erogati secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale con la deliberazione di concessione.

L'erogazione delle rate successive dei contributi di cui all'art.13 primo comma è effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale. o, per delega, dell'Assessore al Lavoro, previa dimostrazione da parte delle cooperative, da fornire entro il 31 gennaio di ogni anno, della attuazione degli investimenti e degli incrementi occupazionali previsti dai progetti di sviluppo per l'anno precedente.

Eventuali modifiche ai progetti di sviluppo approvati devono essere comunicate alla Regione e, ove rilevanti, preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta Regionale su apposita domanda delle cooperative interessate.



I contributi per gli investimenti delle cooperative di cui alla lettera a) dell'art.11 sono concessi per un solo progetto di sviluppo per ciascuna cooperativa.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M. P. P.", is written in a cursive style.

REGIONE PUGLIA

- Segue art. 14 -

Resta in facoltà di tali cooperative la possibilità di richiedere il finanziamento di un ulteriore progetto di sviluppo ove esse si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'art.11.

Il Coordinatore L'Assessore
 

REGIONE PUGLIA


- Art.15 -

Servizi di assistenza

A favore delle cooperative di cui all'art. 11 sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di sviluppo di cui all'art.12, per l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di consulenza necessari al decollo delle iniziative produttive.

Ai fini del 1° comma, la Giunta Regionale autorizza la stipula di convenzioni con le Associazioni Cooperative giuridicamente riconosciute, con gli Enti strumentali regionali e con altri enti e/o Organismi specializzati.


In tali convenzioni vengono, tra l'altro, definite le modalità di erogazione dei servizi da parte dei suddetti soggetti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizio Pelleri', written over a horizontal line.

REGIONE PUGLIA

TITOLO V

NORME FINANZIARIE DI COORDINAMENTO E DI RINVIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gius. Pirella", is written across the page.

REGIONE PUGLIA

- Art. 16 -


Relazione consuntiva

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, presenta ogni triennio al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.

Tale relazione è redatta a cura del Nucleo di Valutazione di cui al precedente art.2, coordinato dal dirigente della competente unità organizzativa.

A tal fine l'Assessore, tramite il Nucleo di Valutazione, promuove, effettua e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, della Consulta Regionale della Cooperazione, degli Enti Locali, degli Enti Strumentali Regionali, degli Organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle Università, delle Istituzioni Universitarie autonome e degli Enti a partecipazione universitaria.

Il Coordinatore
L'Assessore



REGIONE PUGLIA

- Art. 17 -

Norme Finanziarie

Per perseguire gli scopi della presente legge, la Regione Puglia istituisce il Fondo Regionale per lo sviluppo dell'occupazione giovanile.


Il fondo Regionale è composto da £.7,5 miliardi. per l'anno 1984.

Nella previsione di spesa di cui alla presente legge rientreranno altresì i fondi rivenienti dai prestiti fiduciari previsti dall'art.6 di cui innanzi.

In aggiunta a tale finanziamento, nell'attuazione delle finalità della presente legge, la Regione si avvarrà dei contributi disciplinati dalla normativa comunitaria e nazionale finalizzata all'incremento dell'occupazione nel Mezzogiorno di Italia ed allo sviluppo della Cooperazione.

Il Coordinatore

L'Assessore



REGIONE PUGLIA

- Art. 18 -

Norme di coordinamento e transitorie

Per il primo anno di applicazione della presente legge:

- si prescindereà dall'adozione, da parte della Giunta Regionale, della delibera quadro di cui al 1° comma dell'art.14;
- le domande per l'accesso agli interventi di cui ai precedenti articoli, dovranno pervenire, all'Assessorato Regionale al Lavoro, entro e non oltre il 30° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 12.10.81

